



ISTITUZIONE DEL PREMIO DI «MAESTRO DELL'ARTE DELLA CUCINA ITALIANA»

Art. 10

Revoca del premio

Incorre nella perdita del premio l'insignito che se ne renda indegno. La revoca del premio puo' essere proposta da ciascuno dei Ministri rappresentati nel comitato di cui all'articolo 7. La proposta di revoca e' presentata al comitato, che, previa sommaria delibazione, la comunica all'interessato. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato ovvero, in caso di mancata presentazione, dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 7 decide sulla proposta di revoca del premio. La revoca del premio e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Versione in vigore dal 6 maggio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»
Estremi	Legge 19 aprile 2024, n. 59
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/istituzione-del-premio-di-maestro-dell-arte-della-cucina-italiana/art-10-revoca-del-premio>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it